

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 11 novembre 2013, n. 140

**Regolamento recante aggiornamento al decreto del Ministro della
sanita' 21 marzo 1973 recante: "Disciplina igienica degli imballaggi,
recipienti, utensili destinati a venire a contatto con le sostanze
alimentari o con sostanze d'uso personale" limitatamente agli acciai
inossidabili. (13G00184)**

(GU n.294 del 16-12-2013)

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Vista la legge 30 aprile 1962, n. 283, concernente la disciplina

igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e

delle bevande;

Visto l'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 23

agosto 1982, n. 777, come modificato dall'articolo 3 del decreto

legislativo 25 gennaio 1992, n. 108;

Visto il regolamento CE n. 1935/2004 del Parlamento europeo e del

Consiglio del 27 ottobre 2004 riguardante i materiali e gli oggetti

destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari e che abroga

le direttive 80/590/CEE e 89/109/CEE;

Visto il decreto del Ministro della sanità 21 marzo 1973,
pubblicato nel supplemento ordinario della Gazzetta Ufficiale n. 104
del 20 aprile 1973, concernente la disciplina igienica degli
imballaggi, recipienti, utensili destinati a venire in contatto con
le sostanze alimentari o con sostanze d'uso personale e successive
modificazioni;

Visto il decreto del Ministro della salute 21 dicembre 2010, n.
258, recante aggiornamento del citato decreto del Ministro della
sanità 21 marzo 1973 limitatamente agli acciai inossidabili;

Ritenuto di dover procedere all'aggiornamento del decreto del
Ministro della sanità 21 marzo 1973 sulla base delle richieste
avanzate dalle aziende interessate;

Ritenuto di dover provvedere ad ulteriori modificazioni del decreto
del Ministro della sanita' 21 marzo 1973 relativamente
all'accertamento dell'idoneita' degli oggetti in acciaio
inossidabile;

Ritenuto di procedere per ragioni di semplificazione normativa
all'abrogazione espressa di disposizioni preesistenti relative agli
acciai inossidabili;

Visto l'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n.
400;

Sentito il Consiglio superiore di sanita' che si e' espresso nella
seduta del 19 febbraio 2013;

Vista la comunicazione alla Commissione dell'Unione europea
effettuata in data 22 febbraio 2013 ai sensi della direttiva

98/34/CE;

Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nella sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza dell'11 aprile 2013;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, effettuata in data 9 agosto 2013;

A d o t t a

il seguente regolamento:

Art. 1

1. L'articolo 37 del decreto del Ministro della sanità 21 marzo

1973 e' sostituito come segue:

«Art. 37. - L'idoneita' degli oggetti in acciaio inossidabile a

venire in contatto con gli alimenti deve essere accertata:

per quanto riguarda la migrazione globale, con le modalita'

indicate nella sezione 1 dell'allegato IV;

per quanto riguarda la migrazione specifica del cromo e del nichel,

ove richiesto, con le modalita' indicate nella sezione 2, punti 3 e

5, dell'allegato IV;

per quanto riguarda la migrazione specifica del manganese, ove

richiesto, con le modalita' indicate nella sezione 2, punto 10,

dell'allegato IV.

Nel caso di oggetti di uso ripetuto, la determinazione della

migrazione specifica viene effettuata con tre «attacchi» successivi

di uguale durata, sul liquido di cessione proveniente dal terzo

«attacco».

Nel caso di oggetti che possono essere impiegati in contatto con

qualsiasi tipo di alimenti, la valutazione di idoneità può essere

basata sulle seguenti prove, in quanto ritenute più severe tra

quelle previste nella sezione 1 dell'allegato IV:

per oggetti destinati a contatto prolungato a temperatura ambiente:

soluzione acquosa di acido acetico al 3 per cento, per 10 giorni a 40

°C;

per oggetti destinati ad uso ripetuto, di breve durata a caldo o a

temperatura ambiente: soluzione acquosa di acido acetico al 3 per

cento, a 100 °C per 30 minuti; tre «attacchi» successivi, con

determinazione della migrazione globale e della migrazione specifica

del cromo, del nichel e del manganese sul liquido di cessione

proveniente dal terzo «attacco».

Per gli oggetti di cui al presente capo i limiti di migrazione

specifica sono i seguenti: cromo (trivalente), non piu' di 0,1 ppm;

nicel, non piu' di 0,1 ppm; manganese, non piu' di 0,1 ppm.».

Art. 2

1. L'allegato II, sezione 6: «Acciai inossidabili» del decreto del

Ministro della sanita' 21 marzo 1973 e' sostituito dall'allegato I al

presente decreto.

2. Nell'allegato IV, sezione 2: «Determinazione della migrazione

specifica» del decreto del Ministro della sanita' 21 marzo 1973 sono

apportate le seguenti modifiche:

a) il punto 3 e' sostituito come segue:

«3. Cromo trivalente.

La determinazione del cromo (trivalente) viene effettuata sul

liquido di cessione, mediante spettrofotometria di assorbimento

atomico o altra tecnica di prestazioni adeguate ai limiti previsti,

adattando le modalita' operative (concentrazione o diluizione) alla

particolare sensibilita' dello strumento disponibile.»;

b) il punto 5 e' sostituito come segue:

«5. Nichel.

La determinazione del nichel viene effettuata sul liquido di

cessione, mediante spettrofotometria di assorbimento atomico o altra

tecnica di prestazioni adeguate ai limiti previsti, adattando le

modalita' operative (concentrazione o diluizione) alla particolare

sensibilita' dello strumento disponibile.»;

c) il punto 10 e' sostituito come segue:

«10. Manganese.

La determinazione del manganese viene effettuata sul liquido di
cessione, mediante spettrofotometria di assorbimento atomico o altra
tecnica di prestazioni adeguate ai limiti previsti, adattando le
modalita' operative (concentrazione o diluizione) alla particolare
sensibilita' dello strumento disponibile.».

Art. 3

1. Le disposizioni di cui agli articoli precedenti non si applicano
agli oggetti di acciaio inossidabile legalmente fabbricati e/o
commercializzati in uno Stato membro dell'Unione europea o in Turchia
ovvero legalmente fabbricati in uno degli Stati firmatari
dell'Associazione europea di libero scambio (EFTA), parte contraente
dell'accordo sullo spazio economico europeo (SEE), purché

garantiscano un livello equivalente di protezione della salute.

Art. 4

1. E' abrogato il decreto ministeriale 21 dicembre 2010, n. 258,

citato in premessa.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, e' inserito

nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica

italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo

osservare.

Roma, 11 novembre 2013

Il Ministro della salute: Lorenzin

Visto, Guardasigilli: Cancellieri

Registrato alla Corte dei conti il 4 dicembre 2013

Ufficio di controllo sugli atti del MIUR, MIBAC, Min. salute e Min.

lavoro registro n. 14, foglio n. 394

Allegato I

(articolo 2, comma 1)

Elenco degli acciai inossidabili che possono essere impiegati in

contatto con gli alimenti.

Parte A

Ciascun tipo di acciaio viene indicato con la sigla che ne

caratterizza la composizione chimica secondo la norma UNI EN

10088-1:2005 e/o la classificazione della American Iron and Steel

Institute (manuale AISI Agosto 1985) e/o le specifiche tecniche della

American Society for Testing and Materials (ASTM) e/o le designazioni

dell' Unified Numbering System (UNS).

UNI EN 10088-1					
----------------	--	--	--	--	--

-----		AISI/ASTM		UNS		NOTE
-------	--	-----------	--	-----	--	------

Designazione		Designazione					
--------------	--	--------------	--	--	--	--	--

numerica		alfanumerica					
----------	--	--------------	--	--	--	--	--

1.4373		X12CrMnNiN 18-9-5		AISI		202		S20200	
--------	--	-------------------	--	------	--	-----	--	--------	--

1.4310 | X10CrNi 18-8 | AISI | 301 | S30100 |

1.4325 | X9CrNi 18-9 | AISI | 302 | S30200 |

1.4305 | X8CrNiS 18-9 | AISI | 303 | S30300 |

---- | ---- | AISI | 303Se | S30323 |

1.4301 | X5CrNi 18-10 | AISI | 304 | S30400 |

1.4306 | X2CrNi 19-11 | | | |

-----| AISI | 304L | S30403 |

1.4307 | X2CrNi 18-9 | | | |

1.4303 | X4CrNi 18-12 | AISI | 305 | S30500 |

---- | ---- | AISI | 308 | S30800 |

1.4401 | X5CrNiMo 17-12-2 | | | |

-----| AISI | 316 | S31600 |

1.4436 | X3CrNiMo 17-13-3 | | | |

1.4404 | X2CrNiMo 17-12-2 | | | |

-----| AISI | 316L | S31603 |

1.4432 | X2CrNiMo 17-12-3 | | | |

| | AISI | 316N | S31651 |

1.4571 |X6CrNiMoTi 17-12-2| ASTM |Type 316Ti| S31635 |

1.4541 | X6CrNiTi 18-10 | AISI | 321 | S32100 |

1.4460 | X3CrNiMoN 27-5-2 | AISI | 329 | S32900 |

1.4550 | X6CrNiNb 18-10 | AISI | 347 | S34700 |

1.4006 | X12Cr 13 | AISI | 410 | S41000 |

---- | ---- | AISI | 414 | S41400 |

1.4005 | X12CrS 13 | AISI | 416 | S41600 |

1.4021 | X20Cr 13 | | | |

-----| | | |

1.4028 | X30Cr 13 | AISI | 420 | S42000 |

-----| | | |

1.4031 | X39Cr 13 | | | |

1.4016 | X6Cr 17 | AISI | 430 | S43000 |

1.4105 | X6CrMoS 17 | AISI | 430F | S43020 |

1.4057 | X17CrNi 16-2 | AISI | 431 | S43100 |

1.4125 | X105CrMo 17 | AISI | 440C | S44004 | (*)

1.4542 | X5CrNiCuNb 16-4 | ASTM | Type 630 | S17400 |

1.4462 | X2CrNiMoN 22-5-3 | ---- | ---- | S31803 | (**)

1.4590 | X2CrNbZr 17 | ---- | ---- | ---- | (**)

1.4362 | X2CrNiN 23-4 | ---- | ---- | S32304 |

| | --- | --- | S32101 |

1.4510 | X3CrTi 17 | --- | --- | ---- |

1.4509 | X2CrTiNb 18 | ---- | ---- | S43940 |

| | | | S43932 |

1.4521 | X2CrMoTi 18-2 | AISI | 444 | S44400 |

| | ASTM | | S44500 |

| | | | S82441 |

1.4116 | X50CrMoV15 | AISI | 440A | S44002 | (***)

1.4876 | X10NiCrAlTi 32-21 | ASTM | Type 800 | N08800 | (****)

1.4526 | X6CrMoNb17-1 | ASTM | Type 436 | S43600 |

(*) Per materiali destinati a contatto momentaneo a temperatura

ambiente per alimenti per i quali sono previste prove di migrazione

con simulanti A e D. L'idoneità al contatto alimentare deve essere

accertata mediante prove in acqua distillata e in olio d'oliva a 40°C

per 30 minuti; tre attacchi successivi con determinazione della

migrazione globale e specifica di cromo, nichel e manganese sul

liquido di cessione proveniente dal terzo attacco.

(**) A condizione che gli oggetti fabbricati con l'acciaio in

questione siano destinati esclusivamente:

ad uso ripetuto di breve durata a caldo o a temperatura ambiente;

ad uso prolungato a temperatura ambiente limitatamente agli

alimenti per i quali sono previste prove di migrazione con il

simulante D. In tal caso l'idoneità al contatto alimentare deve

essere accertata mediante prove in olio di oliva a 40°C per 10

giorni.

(***) A condizione che gli oggetti fabbricati con l'acciaio in

questione siano destinati esclusivamente per la manifattura di

coltelleria ed oggetti da taglio.

(****) A condizione che gli oggetti fabbricati con l'acciaio in

questione siano destinati esclusivamente per la manifattura di

resistenze corazzate per diverse tipologie di distributori automatici

di bevande. L'idoneità al contatto alimentare deve essere accertata

mediante prova in acqua distillata a 100°C per 3 giorni.

Parte B

Acciai inossidabili individuati con l'analisi chimica di colata, in

assenza di sigle previste dalle norme europee o internazionali di cui

alla parte A

Purche' siano rispettati i limiti di migrazione di cui all'art.36 del

DM 21.3.1973, possono essere presenti nella colata finale altri

elementi non intenzionalmente aggiunti, per i quali non e' dichiarato

un limite percentuale nella tabella.

Parte di provvedimento in formato grafico